



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE,
IL BILANCIO ED IL PERSONALE

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
NEL COMPLESSO DEL COLLEGIO ROMANO**

Indice paragrafi

- Art. 1 – Scopo, ambito di applicazione, destinatari e riferimenti normativi**
- Art. 2 – Individuazione dei luoghi ove vige il divieto di fumo**
- Art. 3 – Informazione divieto di fumo**
- Art. 4 – Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo**
- Art. 5 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**
- Art. 6 – Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni**
- Art. 7 – Sanzioni**
- Art. 8 – Pagamento delle contravvenzioni**
- Art. 9 – Rinvio alle normative vigenti**
- Art. 10 – Entrata in vigore**

Art. 1 – Scopo, ambito di applicazione, destinatari e riferimenti normativi

Il presente regolamento, in ottemperanza alla vigente normativa, disciplina l'applicazione del divieto di fumo perseguendo il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che come tale deve essere ritenuto di portata generale, con la sola limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Norme e disposizioni richiamate

1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 – "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici";
2. Legge 24 novembre 1981, n. 689 – "Modifiche al sistema penale";
3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 – "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
4. Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001 – "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
5. Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 52, comma 20) – "Legge Finanziaria 2002";
6. Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51) – "Tutela della salute dei non fumatori";
7. Decreto legge 3 marzo 2003, n. 32 (art. 6) – "Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario";
8. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 – "Attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;
9. Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE,
IL BILANCIO ED IL PERSONALE

10. Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute – “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”;
11. Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, comma 189) – “Legge Finanziaria 2005”.

Con il presente regolamento si intende far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme, in tutti i locali, nelle pertinenze, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa.

1. Il presente regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali e nelle strutture del complesso del Collegio Romano in via del Collegio Romano, 27 in ottemperanza all’art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai locali in uso del Segretariato Generale, della Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, della Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale ed altri uffici facenti parte del complesso del Collegio Romano a qualunque titolo utilizzati e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture.
3. Destinatari del presente regolamento sono il personale in servizio, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo i locali e gli spazi di cui al precedente comma.

Art. 2 – Individuazione dei luoghi ove vige il divieto di fumo

1. Per evitare l’esposizione passiva al fumo di tabacco del personale e degli utenti, è vietato fumare in tutti gli ambienti adibiti ad ufficio con esclusione dei luoghi all’aperto.
2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:
 - a) depositi in genere, dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;
 - b) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze esplosive;
 - c) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
 - d) centrali tecnologiche;
 - e) sale e laboratori;
 - f) archivi e biblioteche.

Art. 3 – Informazione divieto di fumo

1. La divulgazione dell’informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.
2. La cartellonistica dovrà recare:
 - denominazione della Direzione;
 - pittogramma;
 - la scritta “VIETATO FUMARE”;
 - normativa di riferimento;
 - indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE,
IL BILANCIO ED IL PERSONALE

- nominativo del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto ed indicazione delle autorità competenti all'accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto.

Art. 4 – Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

1. I Direttori dei servizi, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare e contestare le infrazioni.
2. Per garantire il rispetto del divieto di fumo, i soggetti di cui al comma precedente possono individuare, con atto formale, fra il personale afferente alle rispettive strutture, uno o più soggetti con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.
3. L'incarico di cui al precedente punto deve essere conferito con atto scritto e comunicato all'Ufficio del Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 5 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

I soggetti individuati quali responsabili preposti all'applicazione del divieto nel complesso del Collegio Romano, opportunamente formati, dovranno:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Art. 6 – Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

I soggetti preposti alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione devono, in caso di trasgressione procedere:

- a) all'identificazione del trasgressore,
- b) alla contestazione della violazione,
- c) alla irrogazione della sanzione pecuniaria mediante la compilazione del modulo "Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo" (all. 1), attuando le procedure impartite dalla medesima.

Al personale addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto fumo è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Tali soggetti dovranno consegnare copia del verbale di accertamento:

- a) al trasgressore,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE,
IL BILANCIO ED IL PERSONALE

- b) al Direttore del servizio che provvederà a conservarla, debitamente archiviata, entro 10 giorni dalla data di accertamento al Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 7 – Sanzioni

- Così come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 10 della L. 689/1981, modificato dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999 e dall'art. 3, comma 63 della L. 94/2009, nonché dall'art. 1, comma 189 della L. 311/2004, i trasgressori *sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00*.
- La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
- Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2.200.
- Coloro che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Le violazioni commesse entro gli spazi esterni di pertinenza del Complesso in cui vige il divieto di fumo sono sanzionabili sulla base della procedura disciplinare prevista.
- A norma dell'art. 16 della L. 20 novembre 1981, n. 689 è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.
- L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
- L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale o a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 8 – Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE,
IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo per quanto sopra detto è più favorevole la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55 Euro.

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, l'importo sopra indicato.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità:

- Il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T che corrisponde alla voce sanzioni amministrative diverse da IVA, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (causale: infrazione divieto di fumo).

PER ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA' FAR PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RICEVUTA PRESSO L'UFFICIO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO.

Art. 9 – Rinvio alle normative vigenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti in materia.

Roma, 21 SET. 2009

Il Direttore Generale
Arch. Antonia Pasqua Recchia



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE,
IL BILANCIO ED IL PERSONALE

ALLEGATO I

Nome e indirizzo struttura

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Processo n. _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nel locale _____ il sottoscritto _____ funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1975 n. 584, accerta che:

il sig./la sig.ra _____ nato/a a _____ residente a _____ documento identità _____ ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 11 novembre 1975 n. 584, in quanto

Commina allo stesso/a una ammenda pari a _____ Euro e gli/le consegna il bollettino di versamento con le opportune istruzioni.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione: _____

Il trasgressore

Il verbalizzante

Avvertenza. A norma dell'art. 16 della L. 20/11/81 n. 689 è ammesso il pagamento della somma entro il termine di giorni 60 dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento deve essere eseguito indicando nella causale la data, il n. del verbale e la struttura che lo ha emesso dell'avvenuto pagamento. Il trasgressore deve darne comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione, presentando o inviando copia della ricevuta del versamento (in tal caso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno) entro 75 giorni dalla contestazione. Trascorsi inutilmente i 75 giorni l'Ufficio di Prevenzione e Protezione, provvederà ad inoltrare il rapporto alla Prefettura di Roma (art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689).

Copia per il trasgressore
Copia per il Servizio Prevenzione e Protezione
Copia per la Prefettura di Roma
Copia per la Struttura